

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 180^a - 180. SITZUNG
27 - 9 - 1960

INDICE

INHALTSANGABE

Deliberazione sull'eventuale decadenza della carica di Consigliere regionale del dottor Anton Kapfinger

pag. 3

Disegno di legge n. 58:

« Ordinamento dei comuni e controllo sugli enti locali »

pag. 3

Disegno di legge n. 122:

« Modifiche alla legge regionale 20.8.1954, n. 25 » (presentato dal cons. Arbanasich)

pag. 5

Disegno di legge n. 137:

« Istituzione delle Divisioni regionali dell'industria, del commercio e del turismo »

pag. 7

Disegno di legge n. 152:

« Norme relative al personale delle Camere di Commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento »

pag. 12

Parere a sensi dell'art. 2 L. R. 12.8.1959, n. 13, concernente modificazioni dello Statuto del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori di Trento

pag. 14

Beschluß über den allfälligen Verfall des Mandates des Regionalrates Dr. Anton Kapfinger

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 58:

« Gemeindeordnung und Aufsicht über die Lokalkörperschaften »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 122:

« Abänderungen zum Regionalgesetz vom 20. August 1954, Nr. 25 » (eingereicht von RR. Arbanasich)

Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 137:

« Errichtung der Regionalabteilungen der Industrie, des Handels und des Fremdenverkehrs »

Seite 7


Gesetzentwurf Nr. 152:

« Bestimmungen über das Personal der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern von Bozen und Trient »

Seite 12

Gutachten gemäß Art. 2 des Reg. Ges. vom 12. August 1959, Nr. 13 betreffend Abänderungen des Statuts des Landeskonsortiums für die Krebsbekämpfung in Trient »

Seite 14



Presidente: Vicepresidente dottor REMO ALBERTINI.

Ore 10.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 21-9-1960.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazione sul verbale? Nessuna.

Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno:

« *Deliberazione sull'eventuale decadenza dalla carica di Consigliere regionale del dottor Anton Kapfinger* ».

L'ufficio di Presidenza aveva a suo tempo richiesto sulla materia un parere al prof. Giannini, parere che è stato distribuito ai capigruppo.

CORSINI (P.L.I.): Non è stato distribuito niente; non abbiamo visto una riga in Consiglio di quel parere.

PRESIDENTE: Allora diamo il parere oggi e poi decideremo domani.

Punto 3 all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 58: « Ordinamento dei comuni e controllo sugli enti locali ».

La parola al relatore.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' qui avvenuto, signori Consiglieri, che, contrariamente alle previsioni ed ai proponenti, la convocazione del Consiglio Regionale è stata ritardata rispetto alle previsioni; è stata ritardata perchè, sbagliando, avevamo pensato di cercare di avere pron-

to tutto il materiale, di presentare un ordine del giorno sui lavori definitivo, per evitare il sistema, che non è privo di inconvenienti, di continuare a far svolgere lavori di commissione, a presentare proposte per l'inserimento di nuove materie all'ordine del giorno, durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso. Speravamo di avere pronto tutto il materiale presto, viceversa, e per una materia e per l'altra, già in sede di svolgimento dei lavori di Giunta e delle Commissioni ci siamo trovati in ritardo. Ci si trova in ritardo anche per fatti che sono intervenuti e che hanno inciso profondamente nella situazione della nostra Regione, i fatti meteorologici di varia natura che hanno costretto noi ad un lavoro impreveduto che ci ha sottratto molto tempo. Vi dico anche che abbastanza impegnative sono state le trattative con Roma per ragioni intuibili e perchè, per disposizione di una norma di attuazione, entro il 30 di questo mese si devono concludere gli accordi con lo Stato per l'art. 60 a valere per l'esercizio finanziario 1961. Tutto questo ha fatto sì che ci troviamo ora, anzichè ai primi di settembre, alla fine di settembre, per affrontare questa legge che ha per oggetto uno dei temi più impegnativi. Già questa considerazione mi invita a chiedere se il Consiglio è dell'opinione di ritornare sulla propria decisione, di stralciare questo tema e metterlo all'esame della prossima legislatura. Ma c'è un'altra considerazione. Io mi ero assunto l'impegno di studiare questa legge perchè devo sostituire colui che ne fu il compilatore. Studiandola, mi sono accorto che la sentenza della Corte Costituzionale, di recente emanazione, che ha affermato il principio che l'azione di vigilanza e tutela delle Giunte Provinciali abbia per oggetto gli atti e non gli organi comunali, ha una notevole incidenza nelle norme che in questo disegno di legge erano state predisposte. Se noi vogliamo rispettare il precetto costituzionale dobbiamo sicuramente ritoccare alcune delle disposizioni della legge stessa. Ritoccandole, sorge di nuovo l'esigenza di un coordinamento ulteriore, perchè in una legge organica, quando si sposta qualche norma, ci si

accorge poi nell'applicazione pratica che saltano fuori contraddizioni. Tutto sommato, la Giunta preferirebbe che la discussione di questo disegno di legge avvenga nella prossima legislatura, anche nella speranza che siano allora presenti i rappresentanti del gruppo etnico tedesco, perchè ove si debba mutare qualche norma rispetto a quanto in questa legge era stato proposto, anche a seguito degli insegnamenti della Corte costituzionale, mi pare che il farlo dovrebbe avvenire con la presenza del gruppo linguistico tedesco che deve poter esprimere il suo punto di vista, deve poter formulare le sue proposte. La assenza del gruppo etnico tedesco, da questo punto di vista, sta anche a suggerire l'opportunità di stralciare l'argomento e rimandarlo alla prossima legislatura. Nel fare questa proposta la Giunta desidererebbe avere l'adesione un po' di tutti i gruppi, perchè non vorrebbe essere in dissenso con il Consiglio sulla valutazione di questa opportunità. Preferirebbe piuttosto affrontare il tema, sapendo però che ci si mette in una situazione non del tutto soddisfacente, soprattutto sotto il profilo dell'assenza del gruppo linguistico tedesco e della necessità di discutere taluni punti, taluni aspetti della legge che diversificano dall'impostazione data in questo schema.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sulla proposta.

CORSINI (P.L.I.): Per queste ragioni espresse dal Presidente della Giunta e anche per altre ritengo che sia opportuno rinviare la discussione e approvazione di questo disegno di legge, alla prossima legislatura. Mi pare che il disegno di legge abbia una gravità così eccezionale nei confronti della struttura che verranno ad assumere le nostre amministrazioni comunali che il discuterlo così, quando le candele stanno per spegnersi, dà l'impressione che vogliamo affrontare un tema per il quale forse forse non siamo più qualificati, anche se formalmente possiamo deliberare fin quando vogliamo, ma dobbiamo prendere atto e coscienza che siamo...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): *Morituri...*

CORSINI (P.L.I.): ...un Consiglio regionale *scadente*, non dal punto di vista della valutazione,

ma dal punto di vista del tempo. Poi ci sono anche altre questioni. Non vorrei ripetermi perchè le ultime frasi del Presidente non le ho sentite, ma penso che un disegno di legge di questo genere è meglio che venga discusso mentre ci sono in aula anche i rappresentanti del gruppo linguistico tedesco.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Se ci saranno!...

CORSINI (P.L.I.): Se non ci saranno non potranno pretendere che noi rinviemo *sine die* tutto questo problema in attesa che essi riprendano il loro posto e il loro dovere.

MITOLO (M.S.I.): Neanche adesso lo potrebbero pretendere!

CORSINI (P.L.I.): Ma per il momento penso potremmo andare incontro a una censura di natura politica più vasta perchè si debba fare proprio in questi ultimi minuti. E ancora vorrei suggerire un'altra opportunità. Con la ripresentazione nella prossima legislatura di questo disegno di legge la Giunta dovrebbe rielaborarne un testo definitivo, tenuto conto degli emendamenti intervenuti, proposti nelle ultime sedute da parte dei gruppi in commissione. Ho portato qui, con la speranza di non discuterlo, tutto il materiale che occorrerebbe avere per discutere tutto questo disegno di legge, ma, tra relazioni, emendamenti, revisioni, rinvii del Governo ecc. abbiamo un *dossier* che pesa dei chili. Una rielaborazione di questo disegno di legge, il ripresentarlo in modo organico su cui si possa discutere senza doversi rifare a tutti gli atti precedenti credo faciliterebbe anche lo studio e l'approvazione. In conclusione mi associo alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dichiarare che anche il gruppo socialista si associa alla richiesta per le ragioni che sono state dette da coloro che sono intervenuti prima, ed anche perchè riteniamo che una più attenta meditazione, una ripresa in considerazione in un momento diverso, quando non si sia pressati, come si sarebbe oggi, dalla scadenza imminente del Consiglio e quindi dalla chiu-

sura imminente dei lavori, poi dalle preoccupazioni elettorali, che più o meno abbiamo tutti. Quindi pensiamo che una ripresa da capo di tutta la discussione possa portare ad un più approfondito esame del disegno di legge e ad una legge migliore di quella che non potrebbe uscire da un'approvazione che avvenisse in questo momento. Quindi siamo d'accordo anche noi per il rinvio.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Nessuno. Allora metto in votazione la decadenza del disegno di legge al punto 3 all'ordine del giorno. Il disegno di legge decade in quanto non riteniamo di discuterlo alla fine della legislatura, in base all'art. 46 del regolamento. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Punto 4 all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 122: « Modifiche alla legge regionale 20-8-1954, n. 25 » (presentato dal cons. Arbanasich).

La parola al relatore.

ARBANASICH (P.S.I.): *(legge la relazione).*

PRESIDENTE: Relazione della commissione legislativa attività sociali.

PANIZZA (D.C.): *(legge la relazione della commissione).*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità D.C.): La Giunta Regionale all'unanimità è d'accordo sul progetto di legge del cons. Arbanasich sia sul primo che sul secondo dei temi proposti, ossia per quanto riguarda la regolamentazione attraverso questa legge del procedimento di assunzione attraverso concorsi delle Casse, in ossequio al principio che stabilisce l'assunzione in proporzione agli assistiti assicurati dalle Casse, sia per quanto riguarda l'allargamento del comitato di collegamento. Ha solo suggerito, e la richiesta è stata accolta dalla commissione competente, di ridurre da 5 a 4 i membri per ogni Cassa

per non costituire un comitato troppo vasto e quindi troppo pletorico.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Il cons. Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): L'unanimità raggiunta anche sul testo proposto nella commissione mi esime dall'affrontare in termini più ampi l'illustrazione di questo disegno di legge. Non c'è dubbio che una aspettativa per quel che riguarda la prima parte della legge si è creata fra i dipendenti della Cassa malati, che, a causa di queste perplessità sorte negli organi di amministrazione della Cassa e della Giunta Provinciale, si sono visti bloccare i concorsi per oltre un anno.

Questo provvedimento è anche atteso perchè sia possibile una volta per sempre definire la regolamentazione del personale tuttora in una posizione di provvisorietà all'interno delle Casse di malattia. Non fosse altro, questo motivo mi pare consigli di approvare con urgenza questo disegno di legge, affinchè possano essere espletati i concorsi, e per la Cassa provinciale di malattia di Bolzano possa essere avviato sul piano di una equa proporzione il problema dell'adeguata proporzione fra i dipendenti dei due gruppi linguistici.

Per quanto riguarda la seconda proposta di modifica relativa al comitato di collegamento delle due Casse vorrei aggiungere questo alla relazione. L'elezione degli organi previsti dalla legge, Comitato di collegamento, Commissione ristretta per l'esame dei ricorsi, ha sempre implicato, anche a causa della ristrettezza delle rappresentanze, una valutazione che forse non era aderente alle esigenze amministrative dell'ente. E' stato infatti inevitabile che si riproducessero all'interno del consiglio di amministrazione certi rapporti che oggi purtroppo esistono sul piano politico e sindacale a danno naturalmente delle minoranze che non avevano avuto la possibilità di essere rappresentate nel comitato di collegamento. Ritengo che questo allargamento del comitato di collegamento consentirà invece un esame più sereno, affinchè tutte le rappresentanze del consiglio di amministrazione, soprattutto quelle che hanno parte determinante nelle responsabilità amministrative dell'ente, possano avere una rappresentanza nel comitato di collega-

mento e dare così, oltre che il loro contributo di amministratori, anche il loro contributo di consulenze e di studio sui problemi che sorgono in merito all'assicurazione obbligatoria di malattia. Raccomanderei quindi che questo spirito della disposizione risultasse dalla discussione del Consiglio Regionale, affinché possa servire di indirizzo anche agli amministratori delle Casse di malattia nella scelta delle rappresentanze da eleggere nel comitato di collegamento. Se l'Assessore volesse anch'egli esprimere in questo senso il suo pensiero gli sarei veramente grato.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale. La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità D.C.): Il pensiero che desiderava esprimessi era di una larga partecipazione al comitato di collegamento.

ARBANASICH (P.S.I.): Sì, in specie delle minoranze.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Specie delle minoranze. In questo senso l'assicurazione la posso dare senz'altro, perchè avrei preferito anch'io che nella precedente composizione del comitato di collegamento si fossero rispettate tutte le rappresentanze, ma lei sa che il consiglio è autonomo e sovrano, e il desiderio nostro non può essere tradotto poi in realtà. Volevo accennare ad una cosa che è venuta dall'ultimo intervento del cons. Arbanasich: il fatto che la Cassa di malattia di Bolzano abbia sospeso quel bando di concorso e l'abbia sospeso per un anno, non vorrei che fosse interpretato come assoluta inderogabile necessità di modificare la legge, in quanto la legge in sè non poteva consentire i concorsi. Io ebbi già modo di esprimermi con il Presidente della Cassa e con i consiglieri, cioè a dire che a mio parere il bando era legittimo; se poi la Cassa aveva dei dubbi — e dei dubbi li potevo avere anch'io per conto mio — era ragionevole regolamentare la cosa perchè per scrupolo non si potesse, una volta fatto il concorso, magari vederlo completamente annullato anche per

il ricorso di persone interessate che si rivolgevano al Consiglio di Stato. A quanto mi risulta il Consiglio di Stato non ha accettato intanto la sospensiva e mi pare che abbia anche deciso, non so se risulta; ma comunque fra il resto poi manca anche la legittimazione di agire per la Giunta Provinciale. Come è stato affermato anche in altre circostanze, la Giunta Provinciale aveva fatto ricorso contro la decisione della Giunta Regionale per la costituzione del consiglio di amministrazione, e il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso proprio sottolineando che la Giunta Provinciale non aveva alcuna veste ed alcuna legittimazione per agire. Se non l'aveva in quell'occasione, non l'avrà neanche in questa, non si sarà entrati nel merito, ma comunque la preoccupazione della decisione del Consiglio di Stato che fosse di accoglimento del ricorso credo che non ci fosse. Quindi i concorsi potevano essere fatti, la Cassa ha voluto agire con estrema prudenza, forse ha avuto anche ragione perchè c'erano in ballo interessi di tante e tante persone che potevano poi essere lese, ma non che la legge fosse in sè inapplicabile. In questo senso volevo dare un chiarimento.

ARBANASICH (P.S.I.): Soltanto per chiarire, come ho detto anche nella relazione, che si trattava in effetti di dubbi e non di certezze sulla impossibilità di fare concorsi, ma si è voluto evitare anche che una volta espletato il concorso, potessero sorgere motivi di impugnazione dei risultati del concorso; il che, anche se la Cassa avrebbe potuto sostenere le sue buone ragioni, certo disturbava l'andamento dell'ente. Quindi abbiamo preferito che la questione fosse risolta una volta per sempre, anche per dare quindi una prospettiva di più sereno lavoro al Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE: Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Leggo il testo proposto dalla commissione.

Art. 1

La lettera d) dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"d) deliberare sul regolamento organico del personale nel quale siano stabilite le norme di as-

sunzione e di stato giuridico, le consistenze numeriche ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali della Cassa.

Nelle assunzioni di personale presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione del personale della Cassa stessa alla consistenza dei gruppi linguistici degli assicurati diretti.

A tale fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole categorie saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al comma precedente.

Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti, si prescindere dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla Commissione giudicatrice, purchè i candidati dei rispettivi gruppi linguistici ammessi ai concorsi raggiungano il punteggio minimo per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei gruppi che restassero vacanti, o per mancanza di concorrenti o perchè i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi che siano risultati idonei.

L'attuazione della bilinguità dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti ».

Pongo ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Art. 2

La lettera c) dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1956, n. 11, è sostituita con la seguente:

« c) quattro consiglieri per ciascuna delle due Casse mutue provinciali di malattia, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione ».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allora l'art. 2, con l'emendamento proposto dalla commissione, verrebbe ad avere quattro consiglieri anzichè cinque.

Metto quindi in votazione l'art. 2 così emendato: unanimità. Distribuire le schede per la votazione. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 25 votanti - 23 favorevoli, 2 contrari.

Punto 5 all'ordine del giorno:

Disegno di legge n. 137: « Istituzione delle Divisioni regionali dell'industria, del commercio e del turismo ».

La parola al relatore.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo - D.C.): (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della commissione dell'industria, commercio e turismo.

ANDREOLLI (D.C.): (legge la relazione della commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

(Istituzione delle Divisioni)

Sono istituite presso l'Assessorato dell'industria, del commercio, del turismo e dei trasporti le seguenti Divisioni regionali:

- a) Divisione regionale dell'industria;
- b) Divisione regionale del commercio;
- c) Divisione regionale del turismo.

Il funzionamento delle Divisioni suddette sarà disciplinato con regolamento d'attuazione della presente legge.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

(Compiti della Divisione regionale dell'industria)

Alla Divisione regionale dell'industria sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) trattazione degli affari concernenti il settore dell'industria, di competenza dell'Assessorato medesimo;
- b) trattazione degli affari relativi alle competenze derivanti dall'art. 5, n. 3 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e concernenti l'incremento della produzione industriale;
- c) trattazione degli affari concernenti ogni altra materia attribuita da leggi o da regolamenti alla competenza regionale in materia di industria.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

(Compiti della Divisione regionale del commercio)

Alla Divisione regionale del commercio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) trattazione degli affari riguardanti l'ordinamento delle Camere di Commercio, di cui all'art. 4, n. 13 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonchè l'esercizio della relativa vigilanza;
- b) trattazione degli affari per l'incremento delle attività commerciali di cui all'art. 5 di detta Legge costituzionale, relative sia al commercio interno, sia al commercio estero, con particolare riguardo alle competenze derivanti dall'art. 74 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Legge 20 marzo 1951, n. 730);
- c) trattazione degli affari concernenti ogni altra materia attribuita da leggi o da regolamenti alla competenza regionale in materia di commercio interno ed estero.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

(Compiti della Divisione regionale del turismo)

Alla Divisione regionale del turismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) trattazione degli affari interessanti il turismo e le industrie alberghiere, di cui all'art. 4, n. 17 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

- b) trattazione degli affari concernenti ogni altra materia attribuita da leggi o da regolamenti alla competenza regionale in materia di turismo.

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 5

(Ufficio tecnico della Divisione regionale dell'industria).

E' costituito l'Ufficio tecnico della Divisione regionale dell'industria.

Al predetto Ufficio sono affidati i seguenti compiti:

- 1) esprimere pareri in linea tecnica quando siano richiesti da leggi o da regolamenti circa iniziative ricadenti nella competenza della Divisione dell'industria;
- 2) collaudare agli effetti dell'ammissibilità a contributi regionali le opere previste da leggi regionali regolanti la materia dell'industria;
- 3) predisporre per la parte tecnica i piani di intervento che l'Amministrazione regionale potrà adottare per lo sviluppo economico della Regione.

L'Ufficio tecnico della Divisione regionale dell'industria provvede inoltre ad esprimere pareri e ad effettuare collaudi nei settori di competenza delle Divisioni regionali del commercio e del turismo.

CORSINI (P.L.I.): Già in sede di commissione mi sono opposto a questo articolo e ho dato voto contrario, come del resto credo che appaia anche dalla relazione, perchè avevo chiesto che venisse inserito. Il motivo è semplice e richiama un'altra questione che è stata già trattata in Consiglio Regionale. Durante gli ultimi mesi di questa legislatura, non ricordo con precisione quando, è stato approvato un disegno di legge che istituiva il Comitato consultivo regionale per l'industria. Questo Comitato consultivo regionale per l'industria aveva appunto delle funzioni ben definite e ben chiare, fra le altre quelle proprio di dare i pareri e di assistere quelli che erano gli organi amministrativi per quanto riguarda il problema dell'industria e dell'industrializzazione della regione. Quel disegno di legge è stato

respinto dal Governo, questo è vero, per una osservazione, del resto prevedibile perchè se ne era parlato anche qui durante il corso della discussione, per il fatto che non era stata definita con esattezza la composizione ed era lasciata ad un successivo regolamento come facoltà della Giunta. Non era una difficoltà difficilmente superabile; si poteva quel disegno di legge riformarlo secondo quello che era il suggerimento dato in sede di esame governativo, e riproporlo al Consiglio Regionale per ridiscuterlo ed eventualmente approvarlo. Ciò non è stato fatto. Non è stato fatto nonostante ci fosse l'impegno anche di natura morale sia da parte della Giunta, che quel progetto di legge aveva presentato, sia da parte del Consiglio che quel progetto di legge aveva approvato nella sua maggioranza.

Devo anche ricordare quello che era già stato detto durante il corso della discussione da più parti, anche credo da parte della Giunta, che questo organo era vivamente atteso dalle categorie interessate, le quali addirittura avevano sollecitato e richiesto l'istituzione.

Ora, quando si discute questo disegno di legge sull'istituzione delle Divisioni regionali dell'industria, commercio e turismo, all'art. 5 si vede la creazione di un ufficio tecnico della divisione regionale dell'industria e fra le competenze, al n. 1, quella di « esprimere il parere in linea tecnica quando esso sia richiesto da leggi o da regolamenti circa iniziative ricadenti nella competenza della Divisione dell'industria ». Gli altri due — « collaudare agli effetti dell'ammissibilità » e « predisporre per la parte tecnica » — definiscono con chiarezza che questo ufficio che si vorrebbe istituire è un ufficio effettivamente tecnico della Divisione regionale dell'industria, ma il primo punto no. Il primo punto mi pare che abbia una grande facilità di confondersi con quelli che erano i compiti assegnati dalla nostra approvazione al costituendo Comitato consultivo regionale per l'industria stessa. Perciò, anche per non creare dei doppioni, anche per non creare delle strutture eccessivamente macchinose, devo esprimermi in modo contrario a questo art. 5, ma più di tutto per sollevare qui pubblicamente il problema di un disegno di legge che abbiamo approvato, che esiste e su cui la volontà del Consiglio è già espressa, un disegno di legge che è stato rinviato per un motivo che è facilmente

emendabile e che coincide in un certo senso con questo art. 5. Bisogna che la Giunta, a mio parere, si esprima sulla volontà di lasciarlo cadere quel Comitato tecnico consultivo o sulla possibilità di mantenerlo in vita e, nel caso, riformare questo primo numero dell'art. 5, perchè allora veramente non si capirebbe perchè si devono istituire due di questi comitati o uffici con posizioni così vicine che si confondono l'una con l'altra.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo - D.C.): I temi proposti dal cons. Corsini sono due, distinti anche se collegati. Vorrei partire dal secondo. Gli uffici tecnici hanno dei compiti di istruttoria propri e delle responsabilità proprie. Porto l'esempio del settore impianti a fune. La direzione impianti e trasporti non sostituisce il parere del Comitato tecnico impianti a fune. E' un parere acquisito a parte, ma i compiti della direzione, proprio per le responsabilità che hanno gli ingegneri collaudatori, perchè ad essi fa capo la responsabilità del collaudo, devono coesistere e coesistono di fatto col parere acquisito dal Comitato tecnico specifico. Anche in questo caso la Giunta Regionale deve poter disporre dell'organo tecnico nel proprio seno perchè ha la responsabilità di collaudo — ad esempio gli stabilimenti aiutati o finanziati o riconosciuti con la legge sulle « azioni al portatore » — e nello stesso tempo avere domani il parere del Comitato regionale della industria. Perciò la coesistenza non solo è possibile ma è necessaria da questo punto di vista.

Per il secondo tema le posizioni sono chiare e di fronte alle due associazioni industriali in riunione plenaria il Presidente della Giunta, presente anche il sottoscritto, si prese l'impegno di creare un organo di quella natura. La vivacità della discussione in Consiglio Regionale e l'ostinazione del sottoscritto nel vararlo ad ogni costo sono la testimonianza che la Giunta voleva e vuole quell'organo di consultazione. La necessità di un organo di consultazione indubbiamente permane, solamente c'è un criterio di opportunità dopo quel rinvio. Sembra auspicabile crearlo con la presenza ed il consenso dei Consiglieri del gruppo etnico tedesco, perchè da loro nacquero delle perplessità che portarono a questa difficoltà. L'orientamento della Giunta è questo: l'istituzione di quell'organo con-

sultivo è cosa valida ed auspicabile; l'impegno c'era, l'impegno rimane, e per quanto questa Giunta possa impegnarsi, quello impegno sarà onorato, perchè effettivamente affonda le sue radici in una riunione e in una promessa abbastanza solenne che il Presidente della Giunta ebbe a fare alle due associazioni degli industriali che auspicavano la materia. Quindi nessun atteggiamento è mutato, solo un criterio di opportunità per avere nella creazione di questo organo un assenso del Consiglio più vasto di quello che non possa nascere in questo periodo in cui i colleghi di lingua tedesca sono assenti da questi banchi. Mi pare di avere chiarito le due cose dell'intervento del prof. Corsini.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 5: maggioranza favorevole, 4 contrari, 1 astenuto.

Art. 6

(Parere dell'Assessorato industria e commercio nelle pratiche relative alla partecipazione azionaria della Regione).

Nell'istruttoria e nella trattazione degli affari relativi alla partecipazione azionaria della Regione in iniziative di carattere industriale e commerciale, l'Assessorato, cui è affidata l'amministrazione del patrimonio e delle partecipazioni, agirà di concerto con l'Assessorato dell'industria, del commercio, del turismo e dei trasporti, che si avvale delle Divisioni regionali competenti.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

(Personale addetto)

A ciascuna delle Divisioni suddette sono preposti funzionari del ruolo amministrativo regionale con la qualifica non inferiore a direttore di sezione e sono addetti funzionari del ruolo amministrativo e tecnico di cui alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei limiti di carriera e di qualifica previsti dalla Tabella allegata alla presente legge. Il funzionario del ruolo amministrativo di qualifica più elevata o, a parità di qualifica, il più anziano di qualifica o di età, assicura il coordinamento delle Divisioni regionali dell'Assessorato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' stato presentato un emendamento a firma Paris, Raffaelli, Arbanasich, Bondi: dopo le parole « funzionari del ruolo amministrativo regionale » aggiungere « che abbiano compiuto il 40° anno di età oppure 20 anni di servizio ». E' aperta la discussione sull'emendamento. La parola all'on. Paris.

PARIS (P.S.I.): Io, dopo che il gruppo aveva esaminato il disegno di legge, ho votato contro in commissione perchè qui si tratta veramente di una squadra di generali senza fantocci. Matita alla mano e una semplice somma. Su un totale di 31 persone previste dalla pianta ne abbiamo 13 nella carriera direttiva. A noi sembra che quando fosse stato, per la necessità della firma che deve apporre sempre l'Assessore, fatto un direttore dell'Assessorato, era a sufficienza. Qui ad un certo punto, uno passato il 18° anno di età, fa richiesta per entrare come impiegato della Regione, può diventare capo divisione.... Ma vi pare una cosa giusta? Ecco perchè noi abbiamo posto per lo meno questa limitazione, che ci sia il 40° anno di età o 20 anni di servizio, perchè prima di arrivare al grado 6° in altre carriere bisogna arrampicarne degli scalini di esami, concorsi, ecc.! Insomma che non vadano ancora con il succhietto in bocca, ma che abbiano fatto un po' di esperienza. Mi pare che sia il minimo che si possa richiedere.

PRESIDENTE: Devo mettere in votazione lo emendamento. La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): La preoccupazione del cons. Paris, devo confessare, non so valutarla da un punto di vista concreto per il tema specifico che stiamo esaminando. Ma dico subito che l'emendamento proposto non mi sembra accettabile per una ragione particolare: o si modifica la tabella e si stabilisce che a quei determinati compiti possiamo chiamare invece che Consiglieri di prima, seconda e terza classe, capi divisione e capi sezione, o altre qualifiche della carriera direttiva, ed allora lo giudicheremo e lo delibereremo.

mo. Ma stabilire dei limiti di età o di anzianità di servizio di 20 anni, come ho visto ora nella proposta di emendamento, quando la legge organica del personale prevede e disciplina tutte le condizioni per gli avanzamenti e lega necessariamente e doverosamente l'attitudine a compiere determinate funzioni al conseguimento di una determinata qualifica, non vedo come possa approvarsi. Se noi riteniamo che queste funzioni possano essere affidate ad un capo divisione, quando uno è diventato capo divisione — mi riferisco ai tre della carriera direttiva, in testa — anche avesse 39 anni, ad esempio, avrebbe il diritto, per la qualifica stessa, che gli abbiamo attribuito nell'avanzamento, di assolvere queste funzioni. Insomma, nella disciplina delle carriere le funzioni sono una conseguenza del grado, della qualifica, come si dice ora, una volta si diceva del grado. Quindi io dico: o l'emendamento dovrebbe incidere sulla tabella allegata alla legge, modificando le qualifiche richieste per le funzioni e non credo che sia il caso di farlo, o io non comprendo come si possa condizionare a una determinata età l'attribuzione di funzioni che la legge organica del personale fa scaturire invece da una qualifica di carriera. Per cui a me non pare che, sia pure immaginando che il desiderio dei proponenti sia quello di assicurare agli uffici la collaborazione di persone di esperienza ecc., si possa accettare l'emendamento proposto.

PARIS (P.S.I.): Intanto questa è una legge particolare e può sempre modificare la legge generale. Quindi non vero perchè non potrebbero essere introdotti dei criteri modificativi. Secondo, vi sono delle carriere regolate in modo che non possono essere conferite determinate qualifiche se non al raggiungimento di una determinata età. L'attendono anche se il posto è libero. Terzo, sa signor Presidente della Giunta, nelle Province chi arriva al sesto grado?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D. C.): Ma qui siamo in Regione!

PARIS (P.S.I.): L'Intendente di Finanza alla fine della carriera arriva al primo scatto del 5° grado. Il direttore delle imposte non arriva al 5° grado, arriva, alla fine della carriera, al 6° grado.

Il Provveditore agli Studi arriva al 5° alla fine della carriera. Sono ben uffici di molta maggiore responsabilità che non queste divisioni dell'Assessorato! Non sono io quello che voglio buttare a terra queste divisioni, ma mi pare che dobbiamo tenere conto di certe situazioni e fare un certo parallelismo. Non so vedere questi avanzamenti a velocità di maratona, per stare in clima di olimpiadi!.... Vi pregherei di riflettere. Non sono profondo in materia, tutt'altro, in fatto di personale; però queste considerazioni mi pare che abbiano fondamento e anche i signori funzionari della Regione facciano la loro strada come la fanno tutti!

CORSINI (P.L.I.): Io trovo che la tesi esposta dal Presidente della Giunta a quella avanzata dal cons. Paris sia teoricamente valida. Cioè se ci troviamo di fronte ad una amministrazione che ha 20-30-40 anni di vita è evidente che coloro che oggi possono arrivare a questi gradi avrebbero superato normalmente e con il numero di anni di servizio consueto tutti i gradi precedenti. Qui ci troviamo a regolare una massa di personale che ha trovato il suo inquadramento in tempi recentissimi, e pertanto molti di essi non hanno fatto la loro carriera occupando tutti gli anni che occuperanno coloro che entreranno adesso nell'amministrazione regionale. Ecco perchè è possibile che applicando questo criterio esposto dal Presidente della Giunta, che è giuridicamente esatto, arrivino a questi posti direttivi uomini che, sia per età sia per anni di servizio, non corrispondono a quelle età e a quegli anni di servizio che hanno i paralleli impiegati e funzionari dello Stato. Ecco perchè credo che forse le due tesi possano essere conciliate. Veramente è una disposizione speciale, specialissima, anche perchè detta delle norme all'inizio dell'inquadramento generale e pertanto si potrebbe accogliere una disfunzione che desse la sicurezza che a questi alti gradi arrivino effettivamente uomini di età e di esperienza. E questo — è sempre brutto quando si parla di personale — questo senza voler entrare nella valutazione di coloro che sarebbero i papabili se questa legge venisse approvata.

Il paragone fra gli impiegati dello Stato, coloro che faticano veramente una carriera intera per arrivare a questi gradi e coloro che passano esami per arrivare da un grado all'altro..... Prenda ad

esempio la carriera dei segretari del Provveditorato, a ruoli chiusi, che devono aspettare che si renda libero un posto per eventi dolorosi per poter fare la carriera, per poter fare gli esami, per superare e passare in grado, come si diceva una volta. Sono uomini di 45 - 50 anni che sono lì bloccati da questo congegno, buono o giusto che sia è un fatto che esiste. Veramente creeremo un senso di disagio negli ambienti dei funzionari dello Stato se noi dessimo la possibilità che uomini di giovanissima età possano arrivare immediatamente a questi alti gradi. Non è per contestare la possibilità a questi giovani che sono papabili; ma bisogna tener conto di questo. Se questo provvedimento venisse da qui a 15 anni, nessuno lo potrebbe contestare nella sua giustizia; ma li abbiamo inquadrati in questi mesi e adesso immediatamente creiamo una situazione di questo genere! Credo che dovremmo rendercene conto noi e dovrebbero rendersene conto anche gli stessi papabili.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola sull'emendamento? Nessuno; metto in votazione lo emendamento aggiuntivo delle parole « che abbiano compiuto il 40° anno di età oppure 20 anni di servizio ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 3 favorevoli, maggioranza contraria, astenuti?

CORSINI (P.L.I.): Per la forma, nella sostanza sono d'accordo, ma così non posso!

PRESIDENTE: E' respinto a maggioranza con 1 astenuto, 3 favorevoli.

Resta l'art. 7 come proposto dalla Giunta. Lo metto in votazione: maggioranza favorevole, 4 contrari. Le tabelle sono allegate. Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Si passa alla votazione. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 18 favorevoli, 5 contrari, 3 schede bianche. La legge è approvata.

Punto 6 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 152:** « Norme relative al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento ».

L'Assessore Berlanda si scusa di non essere presente alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno perchè ha il padre ammalato all'ospedale e ha dovuto andare di urgenza. La relazione sarà fatta dal collega Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D. C.) *(legge la relazione della Giunta).*

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione legislativa industria, commercio, turismo.

ANDREOLLI (D.C.): *(legge la relazione della commissione).*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

Alle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento è data la facoltà di inquadrare nei ruoli organici camerale il personale che risulti comunque in servizio da almeno due anni presso le Camere stesse o che maturi tale anzianità di servizio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento nei ruoli camerale viene effettuato mediante concorsi per titoli prescindendo dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera alla quale attualmente appartiene ed alla quale è di fatto assegnato, purchè posseda il titolo di studio richiesto, fatta eccezione per gli appartenenti alla carriera esecutiva, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge espletino da almeno un anno mansioni proprie della carriera suddetta.

Al personale suddetto vengono riconosciuti ad ogni effetto il trattamento economico effettivamente

goduto ed il servizio prestato presso l'amministrazione camerale in data anteriore all'inquadramento nei ruoli organici.

E' posto ai voti l'art. 2 : unanimità.

Art. 3

I concorsi di cui al precedente art. 1 sono espletati da apposite commissioni istituite presso lo Assessorato regionale dell'industria, del commercio e del turismo, una per ciascuna Camera, nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta.

Dette commissioni sono composte dall'Assessore dell'industria, del commercio e del turismo, o suo delegato, in qualità di Presidente, da due rappresentanti per ciascuna Giunta camerale, dal segretario generale, quale capo del personale, e da un rappresentante del personale di ruolo per ciascuna Camera, il quale funge da Segretario della commissione stessa.

Le spese di funzionamento delle commissioni sono a carico delle rispettive Camere di commercio.

La reiezione della domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere disposta dalla Giunta camerale con provvedimento motivato.

E' posto ai voti l'art. 3 : unanimità.

Art. 4

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento sono autorizzate a ricoprire con proprio personale i posti di ragioniere capo e di capo ufficio provinciale di statistica, che dovranno essere ricoperti da funzionari in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme.

E' posto ai voti l'art. 4 : unanimità.

Art. 5

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli valgono, per quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale camerale, le norme vigenti per il personale delle altre Camere di commercio dello Stato.

Dette norme sono determinate in conformità ad un regolamento tipo emanato con decreto del

Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di Giunta ai sensi di quanto previsto dalla legge 3 giugno 1937, n. 1000.

E' posto ai voti l'art. 5 : unanimità.

NORME TRANSITORIE

Art. 6

Nella sistemazione del personale camerale effettuata ai sensi della presente legge l'inquadramento nelle qualifiche di capo reparto e viceragioniere capo e corrispondenti può essere effettuato prescindendo dalle disposizioni di cui agli artt. 164 e 176 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

E' posto ai voti l'art. 6 : unanimità.

Art. 7

I posti di cui al precedente art. 4 sono attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a quel personale che alla data dell'entrata in vigore della stessa ricopra di fatto tali posti da almeno 4 anni, prescindendo, per i posti di capo ufficio provinciale di statistica, anche dal possesso dei richiesti titoli di studio, purchè il personale sia munito di diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

E' posto ai voti l'art. 7 : unanimità.

Art. 8

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 8 : unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 25 - 24 voti favorevoli, 1 scheda bianca.

La seduta è tolta e rinviata alle ore 15.

Probabilmente saranno inseriti all'ordine del giorno altri disegni di legge.

(Ore 12.25).

Ore 15.

PRESIDENTE: C'è la proposta di rinviare il punto 7 all'ordine del giorno ad altra seduta, cioè il disegno di legge n. 156: « Nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale direttivo e di concetto addetto ai Libri Fondiari ».

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Faccio la proposta a nome del Presidente, che è venuto in contatto con i dirigenti sindacali dei tavolaristi, che hanno espresso il loro punto di vista sulla legge, dopo che già l'avevano espresso ai commissari. La Giunta Regionale desidera ancora riesaminare queste richieste e, non potendo farlo in questo momento, prega di poterlo trattare domani o dopodomani, per poter vedere quanto è possibile fare per accogliere i punti di vista dei tavolaristi.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni sulla proposta? Fissiamo per venerdì.

Punto 8 all'ordine del giorno: « *Parere a sensi dell'art. 2 L.R. 12 agosto 1959, n. 13, concernente modificazioni dello Statuto del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori di Trento* ».

Qui c'è la delibera che la Giunta Regionale invia al Consiglio Regionale, per il parere di cui all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1959 n. 13.

Dò lettura delle modifiche proposte:

Art. 3 - lett. d) nuovo testo: Un rappresentante di ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficenza avente fine prevalente di assistenza sanitaria;

lett. f) nuovo testo: Un rappresentante di ciascun istituto e Ente pubblico e privato ammesso a far parte del consorzio ai sensi del II comma dell'art. 3 della legge istitutiva, designato dal rispettivo organo competente. Gli enti co-

munali di assistenza sono rappresentati da tre membri degli stessi, designati dalla Giunta provinciale di Trento fra gli associati;

Art. 4 - lett. b) nuovo testo: Dell'Assessore provinciale alle attività sociali e sanità che funge da vice presidente;

Art. 8 - lett. e) soppressa;

Art. 10 - aggiunta la lett. f) del seguente tenore: Di adottare nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo richiederne la ratifica nella prossima riunione dello stesso. In casi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice presidente.

E' aperta la discussione generale sulle modificazioni dello statuto del Consorzio per la lotta contro i tumori di Trento. Nessuno prende la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale. Chi è d'accordo di dare parere favorevole alle proposte di modifica avanzate dalla Giunta è pregato di alzare la mano: unanimità. Allora il Consiglio Regionale, a norma della legge regionale che disciplina la materia, ha espresso parere favorevole alle modificazioni dello statuto del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori di Trento, all'unanimità.

Abbiamo poi l'ultimo punto all'ordine del giorno: « *Modifiche allo statuto della Cassa di previdenza per i Consiglieri regionali* ».

L'ufficio di Presidenza ha fatto una relazione che faccio leggere dal segretario.

KESSLER (D.C.): Intervengo per rilevare che per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, quando è venuto la prima volta in discussione, era stata fatta una riunione dei capi-gruppo con l'Ufficio di Presidenza. I capigruppo, se non erro, si erano lasciati con l'intesa che avrebbero sentito i rispettivi gruppi, dopo di che si sarebbero ritrovati per discutere la cosa, che presentava già in quella sede qualche difficoltà. Non so se la Presidenza, prima di trattare questo punto all'ordine del giorno, non volesse riconvocare i capigruppo per sentire le posizioni che possono essere assunte in merito a questo argomento; per cui farei la pro-

posta che venisse spostato nell'ordine del giorno a dopo la riunione dei capigruppo.

PRESIDENTE: Dopo non abbiamo niente all'ordine del giorno.

RAFFAELLI (P.S.I.): Andiamo a casa.

PRESIDENTE: Possiamo fare una riunione dei capigruppo e poi varare il provvedimento oppure dobbiamo andare a casa.

KESSLER (D.C.): Ci sono altri provvedimenti...

PRESIDENTE: Non c'è più niente all'ordine del giorno.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi associo alla richiesta fatta dal cons. Kessler, e dal momento che in particolare il mio gruppo in questo momento è rappresentato solo da me, e sono piuttosto poco anche in rapporto a cinque, io proporrei che la riunione dei capigruppo sia convocata, se il Consiglio è venerdì, mezz'ora prima, perchè francamente non abbiamo avuto la possibilità di determinare il nostro atteggiamento. Ci sono tante cose all'ordine del giorno, abbiamo fatto quelle che ritenevamo più importanti, credo che non ci darete un giudizio negativo se abbiamo considerato fra le meno importanti quello che ci riguarda, cioè la Cassa di previdenza. Dovremmo poterci vedere. Venerdì, se venerdì c'è Consiglio, mezz'ora prima si potrebbe fare una riunione dei capigruppo e poi decidere.

PRESIDENTE: Ad ogni modo la proposta di Raffaelli è quella di rinviare la riunione dei capigruppo con l'Ufficio di Presidenza per la preventiva trattazione di questo argomento a venerdì, e comunque non di trattare questo argomento oggi; quindi viene rinviato in pratica anche questo. Guardate che abbiamo già rinviato tre argomenti!...

RAFFAELLI (P.S.I.): Venerdì facciamo tutto!

PRESIDENTE: Lo credo! Allora non abbiamo niente adesso se non vengono proposte.

KESSLER (D.C.): Mi pare di sapere che ci sono dei provvedimenti legislativi che hanno già seguito l'iter di regolamento e che sono pronti per essere posti eventualmente all'ordine del giorno e trattati dal Consiglio. Farei la proposta quindi al Presidente che volesse porre in votazione la messa all'ordine del giorno dei provvedimenti che sono già pronti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non per oggi!

KESSLER (D.C.): Sì, per ora, per occupare il tempo, dato che ci siamo fermati fino a questo momento.

PRESIDENTE: Mi pare che ci siano cinque provvedimenti pronti che sarebbero stati messi all'ordine del giorno per la seduta di domani, con l'ordine del giorno suppletivo; adesso me li portano. Abbiamo poi questo disegno di legge: « Determinazione dei compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi », però non abbiamo ancora la relazione. Ci sono cinque provvedimenti: gli impianti funiviari, l'aggiunta di famiglia ecc.

SEGNANA (D.C.): La ricostituzione del comune di Velturmo? La commissione affari generali si è riunita oggi ed ha già espresso il parere circa le leggi 164 e 158, riguardanti la quota aggiunta di famiglia a favore del personale assunto dalla Regione e la ricostituzione del Comune autonomo di Velturmo del Comune di Chiusa in provincia di Bolzano. Questi potrebbero essere discussi ancora oggi.

PRESIDENTE: « A maggioranza dei 3/4 dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente sulla materia proposta e con facoltà di uno dei proponenti di illustrare brevemente la richiesta ».

SAMUELLI (D.C.): Mi pare che c'è anche il secondo provvedimento di variazione di bilancio.

PRESIDENTE: Lo so, sappiamo quali sono, sono cinque. Avevamo predisposto l'ordine del giorno suppletivo, comunque si può votare per i se-

guenti disegni di legge n. 164, 155, 153, 160, 158. Allora passo ai voti l'inserimento del punto 10 all'ordine del giorno: disegno di legge n. 164: «Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale».

Distribuire le schede. Si vota sul primo, messo in votazione in ordine, intanto votiamo l'inserimento del disegno di legge n. 164. Si deve votare con scheda.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

La votazione non è valida perchè manca il numero legale. Ora potrei rinviare la seduta ad un'altra ora dello stesso giorno, ma penso che quelli che mancano non verranno, per cui è meglio togliere la seduta. Occorrerebbe che venissero altre

quattro persone. Non so se avete notizie che viene qualcuno...

RAFFAELLI (P.S.I.): Nessuna notizia.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Notizie tristi sì che ne abbiamo!...

PRESIDENTE: Allora io inserisco all'ordine del giorno, come Presidenza, tutti cinque i disegni di legge per la seduta di domani, tenendo conto che facciamo orario unico.

Vi prego anche di considerare che domani dovremmo poter decidere sulla posizione del cons. Kapfinger, perchè è una questione urgente ai fini di un procedimento della Presidenza, se è possibile.

La seduta è tolta. Il Consiglio si aggiorna a domani, alle ore 10.15.

(Ore 15.25).